II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1995

che modifica la decisione, del 27 luglio 1994, relativa alla sottoscrizione da parte della CDC-Participations (CDC-P) delle emissioni obbligazionarie di Air France (causa 93/C 334/04)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2,

visto l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) ed il protocollo 27,

considerando quanto segue :

I

Il 27 luglio 1994, la Commissione ha deciso che la sottoscrizione da parte di CDC-P, controllata dalla Caisse des dépôts et consignations, ente pubblico francese, delle emissioni obbligazionarie di Air France costitutiva un aiuto illegale non compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. Le emissioni consistevano in obbligazioni convertibili in azioni (ORA : obligations remboursables en actions) e in titoli subordinati a interesse progressivo abbinati a buoni per la sottoscrizione di azioni (TSIP-BSA : titres subordonnés à intérêt progressif assortis de bons de souscription d'actions) per un valore totale di 1 497 415 290 FF. L'articolo 2 della decisione richiedeva alla Francia di provvedere affinché l'aiuto venisse restituito entro due mesi dalla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* avvenuta il 6 ottobre 1994. L'articolo 2 prescriveva anche il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto, dedotti gli interessi sui titoli, già pagati da Air France a CDC-P.

Il 26 ottobre 1994, la Francia ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee mentre, parallelamente, Air Frnace ha inoltrato istanza di annullamento della decisione al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il 14 dicembre 1994, rappresentanti di Air France e del governo francese si sono incontrati a Bruxelles con alcuni rappresentanti della Commissione. Le autorità francesi hanno informato la Commissione delle difficoltà che stavano incontrando nell'attuazione della decisione e hanno comunicato altresì l'intenzione di presentare alla Commissione un piano di rimborso transitorio che tenga conto di tali difficoltà.

Il 21 dicembre 1994, le autorità francesi hanno inviato alla Commissione una nota in cui illustravano le misure che intendevano adottare per conformarsi alla decisione.

II

Vista l'esistenza del ricorso presentato alla Corte di giustizia contro la decisione della Commissione, la nota inviata alla Commissione il 21 dicembre 1994 propone che il rimborso si effettui secondo un piano transitorio in base al quale Air France si impegna a depositare l'importo

da restituire su un conto bancario bloccato per tutta la durata del procedimento giudiziario. In caso di conferma della decisione, Air France trasferirà tale importo a CDC-P maggiorato degli interessi maturati a decorrere dal 1° maggio 1993 al 27 luglio 1994. In caso di annullamento della decisione, Air Frnace chiuderà il conto bloccato e potrà disporre liberamente dei relativi fondi.

La nota sottolinea inoltre che il piano deve diventare operativo nel gennaio del 1995 e precisa la natura del conto : si tratta infatti di un conto speciale che, in virtù di un contratto di apertura di conto, comporta obblighi a carico di Air France e della banca. Il contratto prevede che Air France non possa ritirare fondi per tutta la durata del procedimento, mentre la banca ha il compito di controllare che sul conto rimanga sempre l'importo depositato.

Il piano prevede inoltre che sull'importo depositato vengano pagati gli interessi legali e che la Commissione venga periodicamente informata dei movimenti effettuati sul conto in questione.

Nel corso della citata riunione del 14 dicembre 1994, il governo francese ha giustificato il piano proposto invocando le difficoltà tecniche che Air France incontrerebbe nel rimborsare l'aiuto a CDC-P. Le difficoltà in questione, che derivano dal diritto francese, possono essere sintetizzate come segue :

a) Il rimborso dell'importo sottoscritto da CDC-P implica la rottura del contratto di sottoscrizione concluso da CDC-P con Air France. In base a tale contratto, le ORA possono solo essere convertite in azioni e non possono essere rimborsate in contanti. Per evitare che Air France rompa il contratto di sottoscrizione, è possibile modificare ed adattare quest'ultimo per consentire l'adempimento dell'obbligo di restituzione. Una modifica in tal senso sarebbe tuttavia pregiudizievole per CDC-P ed è pertanto assai poco probabile che esso dia il proprio consenso che è, d'altra parte, indispensabile.

b) Il rimborso dell'importo sottoscritto da CDC-P obbliga Air France ad annullare l'intera operazione di sottoscrizione dei titoli in questione ed a rimborsare quindi l'importo sottoscritto da investitori privati la cui partecipazione all'operazione è legittima e non si configura come aiuto. Air France sarebbe pertanto obbligata a rompere o a modificare il contratto concluso con degli investitori privati trovandosi quindi a dover affrontare gli stessi problemi che si pongono nei confronti di CDC-P.

c) Il rimborso dell'importo sottoscritto da CDC-P pregiudicherebbe la posizione di tutte le parti interessate che hanno sottoscritto in passato emissioni di ORA, di TSIP-BSA o obbligazioni simili di Air France in quanto non si sono visti offrire la stessa modalità di rimborso delle loro obbligazioni. Potrebbero pertanto avviare un'azione legale contro Air France invocando il principio della parità di trattamento e richiedere il rimborso in contanti. Questi azionisti potrebbero anche ritenere che il rimborso anticipato dell'importo pagato da CDC-P e dagli investitori privati, maggiorato dei relativi interessi, sia contrario all'interesse della società.

Il governo francese sostiene inoltre che l'annullamento dell'intera operazione di sottoscrizione, necessario per consentire la restituzione dell'importo sottoscritto da CDC-P, ed il successivo rimborso degli importi sottoscritti dagli investitori privati avrebbe carattere definitivo ed irreversibile. In caso di annullamento della decisione della Commissione, Air France non potrebbe legalmente obbligare i partecipanti a reinvestire lo stesso importo alle stesse condizioni. Le autorità francesi ritengono pertanto che il piano proposto costituisca, nel frattempo, la miglior soluzione, garantendo l'efficacia della decisione della Commissione in quanto Air France non potrà disporre dell'importo corrispondente all'aiuto.

III

Il 1° febbraio 1995, la Commissione ha inviato al governo francese una lettera in cui avanzava alcune osservazioni sulla neutralità del piano. La Commissione ha sottolineato che tale lettera non pregiudica la posizione da essa adottata sulla compatibilità del piano di restituzione con la decisione del 27 luglio 1994. A questo riguardo, con lettere del 14 febbraio 1995 e del 30 marzo 1995, le autorità francesi hanno accettato di apportare alcune modifiche alla loro proposta iniziale.

IV

La Francia sostiene che le difficoltà incontrate nell'attuazione della decisione della Commissione e citate alle precedenti lettere a), b) e c) derivano dall'ordinamento giuridico francese. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia tuttavia, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza di un obbligo imposto dal diritto comunitario [1]. Queste difficoltà di ordine giuridico non giustificano di per sé il fatto che non sia stata ancora ordinata la restituzione dell'aiuto. Inoltre, non è la Francia, ma solo Air France a dover affrontare tali difficoltà. Le disposizioni del diritto francese rendono difficile il rimborso solo per Air France in quanto la obbligano a modificare o a rompere il contratto concluso con CDC-P e con altri investitori e ad infrangere il principio della parità di trattamento. Le disposizioni in questione non impediscono in ogni caso alla Francia di prendere nei confronti di Air France le misure necessarie per assicurare il rimborso dell'aiuto a CDC-P.

[1] Vedi causa 215/83, Commissione c/Regno del Belgio, Raccolta 1985, pag. 1045.

La Corte di giustizia ha tuttavia dichiarato che lo Stato membro il quale, al momento dell'esecuzione di una decisione della Commissione ordini la ripetizione di un aiuto, incontri difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi all'esame della Commissione proponendo opportune modifiche della decisione in causa. In tal caso, la Commissione e lo Stato membro interessato devono rispettare il principio alla base dell'articolo 5 del trattato che impone agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie di cooperare lealmente ed in buona fede onde superare le difficoltà, nel rispetto delle regole previste dal trattato e, in particolare, di quelle relative agli aiuti (1).

Considerando i problemi e le conseguenze associati all'attuazione della decisione della Commissione, la Francia ha sottoposto alla Commissione un piano di restituzione transitorio. Ai sensi dell'articolo 5 del trattato, la Commissione ha l'obbligo di esaminare tale piano in base ai principi appena enunciati ed accertare se sia opportuno modificare la sua decisione del 27 luglio 1994.

Tenuto conto delle caratteristiche particolari dell'aiuto, che si presenta sotto forma di un'operazione effettuata mediante strumenti finanziari particolarmente complessi che ha riunito un investitore pubblico ed investitori privati, l'esecuzione della decisione contestata prima della sentenza definitiva della Corte potrebbe avere conseguenze irreversibili, non previste dalla Commissione. Se l'aiuto venisse infatti restituito immediatamente a CDC-P e se quindi venisse annullata l'operazione di sottoscrizione nel suo complesso, diventerebbe impossibile ripristinare la situazione precedente nel caso in cui la Corte di giustizia decidesse di annullare la decisione della Commissione. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ritiene che sussistano i motivi per un riesame delle modalità di esecuzione della sua decisione del 27 luglio 1994.

Occorre in questo contesto assicurare l'efficacia della decisione menzionata : ciò presuppone una valutazione del piano di restituzione dal punto di vista economico, senza perdere di vista l'obiettivo finale della decisione che è quello di ripristinare la situazione precedente. A questo riguardo, la restituzione di un aiuto ha l'obiettivo di togliere al destinatario dell'aiuto il vantaggio economico a lui derivante dalla cocnessione dell'aiuto. L'obiettivo viene generalmente perseguito attraverso il rimborso dell'aiuto all'ente che l'ha erogato. Facendo in modo che Air France non possa fruire dell'importo dell'aiuto e che tale indisponibilità venga menzionata nei bilanci pubblicati dalla società, si consegue l'obiettivo perseguito con il rimborso : viene eliminato infatti ogni vantaggio concorrenziale di cui Air France abbia potuto fruire rispetto ai suoi concorrenti. Il fatto che CDC-P non riceva immediatamente tale importo non intacca l'efficacia della decisione della Commissione : occorre inoltre notare che, nei riguardi di Air France, il piano di restituzione ha lo stesso effetto economico di un rimborso immediato a CDC-P.

La Commissione autorizza pertanto l'attuazione del piano transitorio di restituzione proposto dalle autorità francesi e modifica di conseguenza la sua decisione del 27 luglio 1994. Il piano in questione prevede quanto segue :

— La Francia provvederà a che i fondi depositati restino bloccati sul conto per tutta la durata dei procedimenti in corso dinanzi alla Corte di giustizia e vengano direttamente trasferiti dalla banca a CDC-P in caso di conferma della decisione della Commissione da parte della Corte di giustizia o di ritiro dei ricorsi presentati contro tale decisione.

— L'importo accreditato sul conto dovrà corrispondere sempre all'importo dell'aiuto da restituire, maggiorato dei relativi interessi. Se, per qualunque motivo, l'importo accreditato sul conto risultasse inferiore, Air France sarà tenuta a compensare immediatamente la differenza.

— Ai fini di un trattamento contabile corretto degli importi in questione, i bilanci annuali pubblicati da Air France per tutta la durata dei procedimenti giudiziari dovranno includere una dichiarazione esplicita che precisi le modalità di funzionamento del conto bloccato.

— In seguito all'adozione da parte della Commissione, il 1° febbraio 1995, di una comunicazione relativa al tasso di interesse da applicare nei casi di restituzione di aiuti illegali, il tasso di interesse di cui all'articolo 2 della decisione della Commissione del 27 luglio 1994 è, nella fattispecie, il più basso fra il tasso di interesse fissato dalle competenti autorità francesi per debiti nei confronti dello Stato e il tasso medio determinato sulla base dell'inchiesta trimestrale della Banca di Francia per il costo del credito a medio o a lungo termine alle imprese.

— Gli interessi citati decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto fino a quella del suo effettivo rimborso a CDC-P.

La Commissione vigilerà sulla gestione del conto e riceverà comunicazione del contratto di apertura del conto e dell'estratto conto finale all'atto della sua chiusura. Il contratto d'apertura del conto deve prevedere espressamente che Air France non possa disporre dei fondi depositati nel corso dei procedimenti intentati dinanzi alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado e che la banca trasferisca i fondi a CDC-P nel caso in cui la decisione della Commissione non venga annullata o in caso di cancellazione delle cause dal registro di tali organi giurisdizionali,

(1) Vedi causa 94/87, Commissione c/Repubblica federale di Germania, Raccolta 1989, pag. 175, punto 8, pag. 191 ; vedi ugualmente causa 349/93, Commissione c/Italia, sentenza non ancora pubblicata nella Raccolta.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione della Commissione del 27 luglio 1994 (causa 93/C 334/04) è modificata nel modo seguente:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

1. La Francia provvede affinché l'importo dell'aiuto di 1 497 415 290 FF ed i relativi interessi decorrenti dalla data di erogazione dell'aiuto fino alla data della sua effettiva restituzione siano depositati su di un conto bloccato entro un mese dalla data della notifica della presente decisione alla Francia. La Francia è tenuta a provvedere affinché i fondi restino sul conto fino alla sentenza definitiva nelle cause C-282/94 e T-358/94 o alla cancellazione delle stesse dai registri della Corte di giustizia e del Tribnunale di primo grado.

2. La Francia è tenuta ad ordinare la restituzione dell'aiuto e dei relativi interessi di cui al paragrafo 1, previa deduzione degli interessi eventualmente già versati da Air France a CDC-P, nel mese successivo alla data della sentenza definitiva di conferma della presente decisione nelle cause C-282/94 e T-358/94 o nel mese successivo alla data di cancellazione di tali cause dai registri della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, nel caso di ritiro dei ricorsi. La restituzione di tale importo deve avvenire conformemente alle disposizioni nazionali in materia.

3. Il tasso applicabile agli interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 è il minore fra il tasso legale fissato dalle competenti autorità francesi per i debiti nei confronti dello Stato ed il tasso medio stabilito in base all'inchiesta trimestrale della Banca di Francia per il costo del credito a medio o lungo termine alle imprese.

4. Air Frnace non avrà accesso ai fondi accreditati sul conto. La Banca trasferirà i fondi direttamente a CDC-P, in caso di conferma della decisione della Commissione con sentenza definitiva nelle cause citate al paragrafo 1 o in caso di cancellazione delle stesse dai registri della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, o ad Air France in caso di annullamento della decisione della Commissione con sentenza definitiva nelle cause citate al paragrafo 1.

5. I fondi da accreditare includono l'importo dell'aiuto, già menzionato, e gli interessi dovuti fino all'apertura del conto. Gli interessi maturati dalla data di apertura del conto fino alla data della sua chiusura saranno depositati sul conto in tempo utile onde assicurare che tale conto sia permanentemente accreditato delle somme da restituire in virtù del paragrafo 1.

Una dichiarazione esplicita che precisi che Air France non ha accesso ai fondi depositati sul conto bloccato e specifichi le modalità di gestione del conto, sarà inserita nei conti pubblicati da Air France per tutta la durata dei ricorsi per annullamento intentati nelle cause citate al paragrafo 1. »

2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

La Francia comunica alla Commissione il contratto di apertura del conto entro un mese dalla data di pubblicazione della presente decisione ed un estratto conto finale all'atto di chiusura del conto. »

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1995.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione